

CIRCOLARE N. 1  
11 GENNAIO 2013

---

## **La numerazione delle fatture dal 1 gennaio 2013**

---

© Copyright 2013 Acerbi & Associati®

L'Agenzia delle Entrate risponde alle molte richieste rivolte, in questi giorni, dagli operatori in materia di numerazione delle fatture.

Ad ingenerare dubbi, è stato il recepimento della Direttiva n. 45/2010/CE del Consiglio del 13 luglio 2010, intervenuto con la L. n. 228/2012 (si veda anche la circolare di Studio n. 42 del 2012 disponibile nella sezione "Iscritti" del sito [www.fiscoeimpresa.com](http://www.fiscoeimpresa.com)), e in particolare le modifiche apportate dal comma 325 lett. d) all'articolo 21 comma 2 lett. b) del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, per quanto riguarda gli elementi obbligatori che a partire dal 1 gennaio 2013 la fattura deve contenere, viene ora indicato il "numero progressivo che la identifichi in modo univoco".

Rispetto alla versione precedente dell'articolo 21, la nuova formulazione non prevede più la numerazione "in ordine progressivo per anno solare", ma l'attribuzione di un numero univoco che la contraddistingua e la identifichi rispetto alla numerazione utilizzata negli anni precedenti.

### **Il numero progressivo che identifica univocamente la fattura**

L'Agenzia con la **R.M. n. 1 del 10 gennaio 2013** (allegata di seguito) chiarisce **cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco**.

La Commissione europea aveva rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall'articolo 226 della citata Direttiva. Ciò premesso, l'Amministrazione ha precisato che **è compatibile con l'identificazione univoca** prevista dalla formulazione attuale della norma, **qualsiasi tipologia di numerazione progressiva** che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, **anche mediante riferimento alla data della fattura stessa**.

### **Le soluzioni prospettate dall'Agenzia**

Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2013, può essere adottata **una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari** di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa. Tale numerazione progressiva è, di per sé, idonea a identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

La numerazione progressiva dal 1 gennaio 2013 **può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012**. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l'identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

Naturalmente, tali soluzioni risulteranno ridondanti per realtà che emettono una mole elevata di fatture ogni anno.

Fortunatamente, l'amministrazione apre anche a una terza soluzione: qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in

tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della **data** che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un **elemento obbligatorio della fattura**.

Ad esempio, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura la data, l'Agenzia ritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all'interno di ciascun anno solare:

- Fatt. n. 1, Fatt. n. 2
- oppure: Fatt. n. 1/2013, Fatt. n. 2/2013
- oppure: Fatt. n. 2013/1, Fatt. n. 2013/2.

## RISOLUZIONE N. 1/E



Direzione Centrale Normativa

**Roma, 10 gennaio 2013**

***OGGETTO: Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 –  
Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture***

In base all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall'articolo 1, comma 325, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “*numero progressivo che la identifichi in modo univoco*”.

Posto che, nella nuova formulazione, l'articolo 21 non prevede più la numerazione “*in ordine progressivo per anno solare*”, è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.

La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall'articolo 226 della citata direttiva.

Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di

numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegue ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa.

Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l'identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera *a*) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

Ad esempio, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all'interno di ciascun anno solare:

Fatt. n. 1

Fatt. n. 2

...

Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)

Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

...

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**